



CITTÀ DI CIRIÉ
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 3 del 18/02/2019

Oggetto: **TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 - RETTIFICA IN AUTOTUTELA**

L'anno DUEMILADICIANNOVE, addì DICIOOTTO, del mese di FEBBRAIO, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa partecipazione ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

COGNOME E NOME

DEVIETTI GOGGIA LOREDANA
CALZA DOMENICA
DI STEFANO ANTONINO
CORDERO MICAELA
MACARIO BAN LUIGI
AGHEM LUISELLA
AGLIETTO MAURO
SALAMONE SANTINA
REGGIANI GABRIELE

COGNOME E NOME

SI	BILI GUIDO	SI
SI	VASCIMINNO ANNA	SI
SI	D'AGOSTINO DAVIDE	SI
SI	SILVESTRO FRANCESCO SIMONE	SI
SI	MASANGUI MATTIA	SI
SI	CAPASSO LUCA	NO
SI	FERRARA FEDERICO	NO
SI	BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO	SI
SI	FRANCESCO	

Consiglieri assegnati n. 16.

Assume la presidenza Guido Bili.

Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. **Maurizio Ferro Bosone**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 - RETTIFICA IN AUTOTUTELA

Si dà atto che partecipano alla seduta gli Assessori:

BURATTO Aldo
FOSSATI Fabrizio
CAUDERA Giada
PUGLIESI Alessandro
SALA Andrea

Il Presidente del Consiglio, dopo aver dato lettura dell'oggetto dell'argomento n. 3) posto all'ordine del giorno dell'odierna adunanza, invita l'Avv. Giada CAUDERA, Assessore al bilancio e Tributi, a relazionare sul medesimo.

Ultimata la relazione da parte dell'Assessore CAUDERA, il Presidente dà la parola ai convenuti che intendono intervenire in merito.

Segue quindi l'intervento del Consigliere Brizio.

Poiché nessun altro Consigliere chiede la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore CAUDERA e l'intervento del Consigliere Brizio.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17/12/2018, con la quale sono state approvate le aliquote TASI per l'anno 2019.

CONSIDERATO che:

- l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che:

- all'art. 1, comma 639 e seguenti, istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da:
 - Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, con rimando specifico alla vigente disciplina che viene tuttavia rivista ed integrata;
 - Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di fabbricati, aree scoperte e aree fabbricabili;
- all'art. 1, comma 677, stabilisce in materia di TASI: " Il Comune... può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille".

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale per la Gestione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 5 maggio 2014, che prevede:

- all'art. 7, comma 1: "Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione del Comune e con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il Consiglio Comunale approva le aliquote e le tariffe dei singoli tributi costituenti la IUC; dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"
- all'art. 46, commi 1, 2 e 3:
 1. "Ai sensi dell'articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote della TASI, prevista dal precedente articolo 7, può prevedere di ridurre, anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, l'aliquota di base dell'1 (uno) per mille sino all'azzeramento.
 2. "Con la medesima deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 677 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale può aumentare l'aliquota di base anche in modo differenziato per ciascuna tipologia di immobili, ad esclusione dei fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 13, comma 8 del D.L. 201/2011, purché sia rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 (dieci virgola sei) per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
 3. "Nella stessa deliberazione di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 682 della L. 147/2013, dovranno essere individuati analiticamente i servizi indivisibili e per ciascuno di essi i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta."
- all'art. 43, comma 6, ultimo periodo: "La percentuale dovuta dall'occupante è stabilita dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, di cui al successivo articolo 46 del presente Regolamento."
- all'art. 49, comma 1: "Ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, come modificato dalla Legge 68/2014, il versamento della TASI è effettuato in due rate semestrali di pari importo, aventi scadenza il giorno 16 (sedici) dei mesi definiti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione delle aliquote della TASI, di cui al precedente articolo 46 del presente Regolamento."
- all'art. 47, comma 3: "Ai sensi dell'art. 1, comma 679 della L. 147/2013, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 46, può riconoscere una riduzione alle unità immobiliari ad uso abitativo sotto indicate, a condizione che le stesse siano possedute, tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate:
 - a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
 - b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.

PREMESSO che:

- con propria deliberazione n. 31 del 30/06/2014 si istituiva la TASI sull'abitazione principale con aliquota del 3,3 x mille, destinando per intero la maggiorazione consentita dello 0,8 x mille ad incrementare l'aliquota base (2,5 x mille);
- l'art. 9-bis, comma 1, della Legge n. 80/2014 modifica l'art. 13 del D. Lgs. n. 201/2011, affermando che "a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso"
- prima della sopracitata modifica mancava la specifica che gli AIRE fossero pensionati nel paese di residenza, quindi se in possesso di una sola unità immobiliare non locata in Italia, quest'ultima era assimilata ad abitazione principale;
- al comma 2 del sopracitato art. 9-bis, comma 1, della Legge n. 80/2014 si legge: "Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi";

- l'assoggettamento alla TASI dell'abitazione principale resta in vigore fino al 31/12/2015; per abitazione principale si intendono le tipologie elencate all'art. 13 del D. Lgs. n. 201/2011 (istitutivo dell'IMU), convertito dalla Legge n. 214/2011, ovvero anche gli immobili non locati posseduti da anziani in casa di riposo ivi residenti e quelli posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), purché in possesso di un solo immobile in Italia e che lo stesso non sia locato;
- la Legge di Stabilità 2016 "Legge n. 208/2015" all'art. 1, comma 14, lett. b) stabilisce l'abrogazione della TASI sull'abitazione principale e modifica il comma 669 è sostituito dal seguente: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- le deliberazioni di approvazione delle aliquote TASI successive alla Legge n. 208/2015 recepiscono l'abolizione della TASI sull'abitazione principale azzerando l'aliquota, sia per questa tipologia di immobile che per quelle assimilate ad abitazione principale degli anziani in casa di riposo;
- per un mero errore di trascrizione è invece rimasta indicata nella tabella delle aliquote TASI quella riferita alle "Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate", lasciando intendere che rimane soggetta a tassazione l'abitazione, divenuta ormai seconda casa, posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero;
- da una ricognizione fatta dallo Sportello Tributi sulla banca dati TASI non risulterebbero versamenti effettuati dai contribuenti per questa fattispecie.

CONSIDERATO pertanto che occorre procedere a rettificare in autotutela il prospetto delle aliquote TASI con decorrenza 1° gennaio 2016 e precisamente quella relativa alle "Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate" che viene portata da 0,20% a 0,00%.

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015 n. 208, che all'art. 1, comma 14, lettere a) e b) ridefinisce il presupposto impositivo ed esclude l'assoggettamento alla TASI per i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

RITENUTO pertanto opportuno rettificare in autotutela le aliquote TASI come da prospetto che segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,33%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,20% 0,00%
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione triennio 2019/2021.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 18/12/2018 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, la nota integrativa e il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 9/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2019/2021 con attribuzione responsabilità e disponibilità risorse per la gestione ai responsabili dei servizi.

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria.

RILEVATA la competenza di questo Consiglio Comunale a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000.

VISTO l'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

Con voti favorevoli n. 13 su n. 15 Consiglieri presenti di cui n. 13 votanti e n. 2 astenuti (D'Agostino e Masangui), espressi in forma palese,

DELIBERA

1. **Di rettificare**, in autotutela, con decorrenza 1° gennaio 2016, le aliquote TASI come da prospetto che segue:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9	0,33%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,00%
Unità immobiliari ad uso abitativo possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che siano tenute a disposizione dello stesso soggetto passivo e non risultino locate	0,20% 0,00%
Alloggi assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati	0,00%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
Aree edificabili	0,00%
Immobili di categoria catastale D	0,00%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,00%
Tutti gli immobili non rientranti nelle precedenti categorie	0,00%

2. **Di confermare** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 17/12/2018, per quanto non in contrasto con il presente atto.

3. **Di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n. 214.
4. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa ad unanimità favorevole.

Per la comunicazione del Presidente, la relazione dell'Assessore Caudera e l'intervento del Consigliere Brizio, si fa espresso riferimento a registrazione DVD n. 1/2019 (n. 3 del registro nastroteca).

Tributi/Fissazione Tariffe

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Guido Bili

IL SEGRETARIO GENERALE

Maurizio Ferro Bosone